

COMUNE DI MISSANELLO

(PROVINCIA DI POTENZA)



P. IVA 01327720767

tel. 0971-955076

Fax 0971-955235

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 03 /08/2012

Sessione straordinaria Seduta Pubblica in 1° convocazione

OGGETTO: - Art. 46, comma 3, Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 Regolamento per l'affidamento di incarichi e collaborazione autonoma.

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Agosto alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari

Convocatosi il consiglio comunale con avvisi scritti a domicilio di ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
VIVOLI SENATRO	X		FANTINI ROBERTO	X	
MICUCCI ANTONIO	X		PEPE MARIO	X	
RACIOPPI SENATRO	X		MICUCCI ANTONIO ROCCO	X	
IANNEO ANGELA	X		LOLLINO SALVATORE		X
TORTORELLI MARIA	X		ALLEGRETTI ROBERTO		X
VIOLA MARIA	X		PARCO ANTONIO	X	
CAIAZZO LUCIA	X			11	2

Poiché il numero dei presenti è sufficiente rendere legale l'adunanza, trattandosi di 1^ Convocazione, il Sindaco dott. S. Vivoli, ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta con l'assistenza dell'infrascritto Segretario dott. L. Vizzino. Aperto la discussione in oggetto riportata, segnata al numero 4 dell'Ordine del Giorno, il Presidente illustra brevemente la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 7 comma 6 del del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che detta criteri e disposizioni in merito agli affidamenti di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma;

Atteso che tutti gli Enti Locali devono disciplinare, con regolamento di cui all'art. 89 del TUEL i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e sono tenuti a trasmettere, per estratto, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti le relative disposizioni regolamentari entro trenta giorni dalla loro adozione;

Atteso che la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata, con propria delibera n. 112/2012/REG del 22/06/2012 ha sollecitato a questo Ente tali adempimenti;

Visto il regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

con voti unanimi

DELIBERA

1. Approvare il regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 244/2007;
3. Rendere, con voto unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del d.lgs. n. 267/00

COMUNE DI MISSANELLO

**Regolamento Comunale per
l'Affidamento di Incarichi
Professionali Esterni di
collaborazione autonoma**

[AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 7, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DALL'ART. 46 DEL DECRETO-
LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.
133]

Indice-Sommario:

TITOLO I DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

- Articolo 1:** OGGETTO E FINALITÀ
- Articolo 2:** CAMPO DI APPLICAZIONE
- Articolo 3:** DEFINIZIONI
- ARTICOLO 4:** Riferimenti generali e organizzativi interni
- Articolo 5:** FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
- Articolo 6:** CONTENUTI ESSENZIALI DEI CONTRATTI
- Articolo 7:** CONTROLLI E VERIFICHE FUNZIONALI

TITOLO II NORME SPECIFICATIVE

- Articolo 8:** PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI
AUTONOME
- Articolo 9:** REQUISITO DELLA «PROVATA COMPETENZA»
- Articolo 10:** PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI COLLABORATORI AUTO-
NOMI
- Articolo 11:** PECULIARITÀ DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDI-
NATA E CONTINUATIVA

TITOLO III
SUL LAVORO OCCASIONALE

Articolo 12: DEFINIZIONE E REGOLE PARTICOLARI

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 13: SCOPI ISTITUZIONALI DETERMINATI CON ATTO CONSILIARE

Articolo 14: DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA SPESA
ANNUA

Articolo 15: PUBBLICITÀ DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Articolo 16: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17: INVIO ALLA CORTE DEI CONTI

Articolo 18: DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

Articolo 19: ENTRATA IN VIGORE

Titolo I
DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Articolo 1
(OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per il perseguimento degli scopi istituzionali propri di questo Comune di Missanello direttamente stabiliti per legge ovvero fissati sulla base di un apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale, secondo quanto più puntualmente indicato all'articolo 13 che segue.

Articolo 2
(Campo di applicazione)

1. Sono esclusi dall'influenza del presente Regolamento tutti i rapporti di natura schiettamente subordinata (ex articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti:

- in relazione ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
- per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
- per l'attività di «*brokeraggio*» assicurativo;
- per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici e *simili*;

- per l'istituzione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (ex articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.

2. Sono inoltre da ritenersi esclusi dalla disciplina del presente Regolamento anche tutte quelle prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell'ambito dell'appalto di prestazioni di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Parimenti sono escluse dal suo ambito di applicazione le prestazioni dei soggetti incardinati nelle strutture di *staff* del Sindaco e/o degli Assessori.

Articolo 3 (Definizioni)

1. La nozione di **COLLABORAZIONE AUTONOMA** deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, per esempio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e di studio.

2. Per più puntuale collocazione nozionale delle predette figure si specifica che si intendono:

a) per «collaborazioni coordinate e continuative» (Co.co.co.), i rapporti di collaborazione esterna, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Codice procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti «parasubordinati»);

b) per «incarichi professionali esterni», i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze (ovvero di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di

professionalità»), anche a prescindere dall'iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo intessuti con soggetti estranei all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative in vigore (articoli 2222 e segg. del Codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

c) per «incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio», i contratti d'opera del b), che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto, di consulenza, studio e/o ricerca.

Articolo 4

(Riferimenti generali e organizzativi interni)

1. Il presente Regolamento disciplina profili di organizzazione del Comune Missanello , con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono definite con riferimento anche allo Statuto comunale con riguardo generale alla materia dell'organizzazione e delle risorse umane e, specificamente, all'articolo 50, comma 3, concernente le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

3. L'istruttoria della singola pratica di incarico si radica nelle competenze del Servizio che si avvale dell'incarico, il cui Responsabile ne stipula il correlativo contratto. Per ipotesi di incarico servente trasversalmente più Servizi, la competenza per la firma della convezione spetta al Segretario Comunale che determina anche l'Ufficio competente per l'istruttoria.

4. Spetta ai soggetti indicati al comma precedente provvedere alle comunicazioni di legge relative alla instaurazione del rapporto di collaborazione nonché degli estremi contrattuali alle competenti autorità, quali: (a) l'ipotesi riportata sotto l'articolo 11, comma 4, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

nonché, (b) quella di carattere più generale, dell'invio alla Corte dei Conti di cui all'articolo 16, che segue.

5. Preliminarmente all'avvio della procedura di affidamento il Responsabile de settore finanziario verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti della spesa vigenti e con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale in tema di gestione del personale.

Articolo 5

(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione)

1. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, in forma scritta.

2. L'Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Articolo 6

(Contenuti essenziali dei contratti)

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici.

Articolo 7
(Controlli e verifiche funzionali)

1. L'Amministrazione per il tramite del Segretario Comunale o suo delegato, provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori autonomi in relazione alla attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni autonome.

TITOLO II
NORME SPECIFICATIVE

Articolo 8
(Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni autonome)

1. L'Amministrazione comunale di Missanello conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'Ente (e dunque il suo inserimento nella Relazione revisionale e programmatica ovvero nel Piano esecutivo di gestione - P.E.G. - ovvero ancora in un atto di indirizzo);

b) l'impossibilità di procurarsi all'interno della struttura organica le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) l'effettuazione della verifica del requisito indicato nella lettera immediatamente precedente attraverso una reale ricognizione sotto il profilo quantitativo e qualitativo della situazione organizzativa interna;

d) la specifica indicazione delle modalità e dei

criteri di svolgimento dell'incarico (segnatamente:

durata, luogo, oggetto e compenso);

e) la temporaneità dell'incarico;

f) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;

g) «la provata competenza» del soggetto incaricato;

h) la realizzazione della scelta dell'incaricato attenendosi a criteri di trasparenza.

Articolo 9

(Requisito della «provata competenza»)

1. Il requisito della «provata competenza» di cui alla lettera g), comma 2, del precedente articolo 8, che deve essere posseduto dal collaboratore autonomo si riferisce, in via normale, alla sussistenza, in capo al medesimo, della specializzazione universitaria.

2. Si prescinde, tuttavia, dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; ovvero allorché si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili.

3. Resta fermo che anche per le ipotesi del precedente secondo comma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

Articolo 10

(Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi)

1. I collaboratori ai quali si intendono affidare incarichi di collaborazione autonoma, sono individuati sulla base di idoneo *curriculum*, da valutarsi con riferimento a criteri di competenza professionale, desumibili principalmente:

a) dai titoli posseduti;

b) dalle esperienze di lavoro afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia complessiva di Euro 5.000 (cinquemila), l'affidamento deve essere preceduto anche dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. I criteri di cui al comma 1, che precede, sono evidenziati su tale avviso, con eventuale predeterminazione dei punteggi. Resta ferma la facoltà del Responsabile del Procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del conferendo incarico.

3. È ad ogni modo compito del responsabile di settore che si avvale dell'incarico di collaborazione autonoma, assicurare forme adeguate e consone di trasparenza nell'individuazione del collaboratore, da rapportarsi all'entità e importanza dell'incarico.

4. Per l'individuazione delle consone e adeguate forme di trasparenza di cui al comma che appena precede, il Responsabile di Settore, sempre tenendo conto della consistenza dell'incarico, tiene presenti, a titolo di orientamento, i criteri procedurali indicati agli articoli 4 e 5 dello schema di Regolamento, unito alla Circolare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2008, n. 2.

Articolo 11

(Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

2. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

3. È esclusa in ogni caso l'utilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente.

ITOLO III SUL LAVORO OCCASIONALE

Articolo 12

(Definizione e regole particolari)

1. Si intendono per prestazioni di lavoro occasionale quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare svolte a vantaggio del Comune. In ogni caso, anche allorché la durata della collaborazione sia inferiore ai trenta giorni, il compenso percepito dal lavoratore non può superare la soglia di Euro 5.000 (cinquemila).

2. Nel caso di attività incardinabile nel concetto di lavoro occasionale i presupposti di attivazione dell'incarico possono risultare fortemente attenuati rispetto a quanto già indicato nel precedente articolo 10, fermo il rispetto dell'interesse generale e della obiettiva necessità del medesimo.

3. Per ipotesi di conclamata urgenza può prescindersi dal ricorso a procedure selettive, fermo sempre il rispetto dell'imparzialità amministrativa e secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento.

TITOLO IV

Disposizioni finali, Transitorie e di rinvio

ARTICOLO 13

(SCOPI ISTITUZIONALI DETERMINATI CON ATTO CONSILIARE)

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per la realizzazione di finalità istituzionali. Qualora detti incarichi non riguardino finalità istituzionali già direttamente ricavabili da leggi o regolamenti del Comune, essi possono essere affidati solo previa individuazione di ulteriori finalità istituzionali stabilite in apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale.

2. Spetta all'Ufficio di segreteria di proporre al Consiglio tali ulteriori finalità istituzionali.

3. Il programma delle ulteriori attività istituzionali è, di norma, discusso e approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 14

(Determinazione del limite massimo della spesa annua)

1. In adempimento della previsione recata dall'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificata dall'articolo 46, comma 3, del decreto-legge n. 118/2008, convertito in legge n. 133/2008, il limite annuo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma disciplinati dal presente Regolamento è fissato nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

2. Spetta alla cura del competente Ufficio Ragioneria di stabilire le modalità procedurali idonee per

garantire il puntuale rispetto della previsione recata dal comma precedente.

3. Nelle more di approvazione del bilancio preventivo, per i limiti di spesa, è fatto prudente riferimento a quello stabilito per l'anno precedente, che risulti effettivamente impegnato.

Articolo 15

(PUBBLICITÀ DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA)

1. Il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso lordo devono essere pubblicati, sotto la responsabilità del soggetto individuato nel precedente articolo 4, comma 3, sul sito istituzionale di questo Comune di Missanello

2. L'incombenza di cui al comma precedente è richiesta con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al Titolo II di questo Regolamento. La pubblicazione in parola è anche condizione di efficacia e di esecuzione del relativo contratto.

ARTICOLO 16

(PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

1. È rimesso al prudente apprezzamento del Responsabile del Servizio cui la collaborazione autonoma accede, richiedere un preventivo parere al Revisori dei conti sulla conformità allo schema legale dello stipulando contratto di collaborazione.

2. La richiesta di parere, salvo specifiche evenienze, deve di norma essere acquisita obbligatoriamente allorché il rapporto di collaborazione autonoma sia superiore ai 5.000 euro.

3. Della eventuale acquisizione del parere del Revisori dei conti, il responsabile di settore deve dare atto nella determina a contrattare.

Articolo 17

(Invio alla Corte dei Conti)

1. I contratti di collaborazione autonoma il cui importo risulti superiore ai 5.000 (cinquemila) euro devono essere inviati alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 21 dicembre 2005, n. 266

Articolo 18

(Disposizioni generali di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.

2. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni.

Articolo 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione.

COMUNE DI MISSANELLO

I sottoscritti Responsabili dei servizi

DICHIARANO

Di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta relativa alla presente deliberazione.

<input type="checkbox"/>	SERVIZIO FINANZIARIO		
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Il Responsabile	F.to M. Micuccio
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIZIO TECNICO	Il Responsabile	F.to Geom D. La Vecchia
<input type="checkbox"/>	SERVIZIO CULTURALE	Il Responsabile	

IL SINDACO PRESIDENTE
F.TO DOTT. SENATRO VIVOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LUIGI VIZZINO

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.

Lì, 07/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LUIGI VIZZINO

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visto gli atti di Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni consecutivi, dal 07/08/2012 al 22/08/2012, art. 134 del TUEL, senza reclami;

() è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del TUEL),;

(X) è stata dichiarata immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4° del TUEL;

() avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, o _____, nella seduta del _____, prot. n. _____,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. L. VIZZINO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'Ufficio

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. L. VIZZINO